

A giudizio della Suprema corte quello che conta è il raggiungimento dello scopo

La costituzione sana l'appello

Notifica del ricorso alla controparte nulla non inesistente

Pagina a cura
di SERGIO TROVATO

Non è nulla la notificazione del ricorso in appello se la controparte si costituisce regolarmente in giudizio. È irregolare la notifica dell'appello alla controparte anziché al suo difensore, tuttavia se la controparte si costituisce in giudizio la notifica viene sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 23593 del 23 settembre 2019.

Per la Cassazione, in base a quanto disposto dall'articolo 156 del codice di procedura civile, la Commissione tributaria regionale «non ha tenuto in conto che non di inesistenza della notifica si trattava ma caso mai di nullità e che questa era in ogni caso stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, e peraltro tempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica».

In effetti, era stata commessa un'irregolarità, che era stata sanata con la costituzione in giudizio. Del resto l'articolo 330 del codice di rito, che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l'appello debba essere notificato non alla parte personalmente ma al suo difensore. Il mancato rispetto del luogo di notificazione produce la nullità e non l'inesistenza della notifica purché, come evidenziato dai giudici di legittimità, «essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte».

Regole processuali e sanatorie. Il principio affermato con la pronuncia in esame è che l'inammissibilità dei ricorsi tributari va dichiarata solo in casi eccezionali. In questo senso si era già espressa anche la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XIX, con la sentenza 4601 del 16 settembre 2014, secondo la quale l'appello notificato dal contribuente direttamente al comune, anziché al suo difensore presso cui aveva eletto domicilio, non è inesistente ma nullo. E la costituzione dell'ente in giudizio sana la irregolarità della notifica del ricorso. Viene ancora una volta ribadito il principio che le questioni fiscali devono essere discusse nel merito, lasciando poco spazio alle formalità e alle conseguenti sanzioni gravi in caso di loro mancato ri-

In sintesi

Norme di riferimento: articoli 156 e 330 del codice di procedura civile

È irregolare la notifica dell'appello alla controparte anziché al suo difensore

Il mancato rispetto del luogo di notificazione produce la nullità

Se la controparte si costituisce in giudizio la notifica viene sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto

Questa regola si applica anche agli atti amministrativi (accertamenti, cartelle di pagamento, ingiunzioni)

L'inammissibilità dei ricorsi e appelli tributari va dichiarata solo in casi eccezionali

Al difensore va inviata anche la sentenza

Non solo gli appelli e le impugnazioni, in generale, devono essere notificati al difensore del contribuente, ma anche le sentenze. Altrimenti, non decorre il termine breve di 60 giorni per impugnare la sentenza e si allunga a 6 mesi il termine per fare ricorso. Se la sentenza non viene notificata al difensore, l'interessato è legittimato a proporre ricorso entro il termine lungo, vale a dire entro 6 mesi dal deposito della sentenza. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 23066 del 17 settembre 2019. Per i giudici di legittimità, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dall'ente impositore, poiché nel caso esaminato non scattava il termine breve. Si applica, invece, il termine lungo di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, in quanto «dall'esame

della relata di notifica, depositata nel fascio, si evince tuttavia che la notifica è avvenuta presso la parte personalmente e non presso il procuratore regolarmente costituito nel giudizio di appello».

Secondo la Cassazione, la notificazione della sentenza «al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito, realizza una forma di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione». La notifica alla parte personalmente non costituisce il corretto veicolo di conoscenza in favore del procuratore costituito, professionalmente qualificato, affinché possa valutare l'opportunità di proporre l'impugnazione.

—© Riproduzione riservata—

spetto. Il ricorso in appello deve essere notificato alla controparte nello studio del difensore presso il quale ha eletto domicilio. Però, se l'appello viene notificato direttamente alla controparte non deve essere dichiarato inammissibile. La nullità di un atto processuale può essere sanata per raggiungimento dello scopo. Viene confermato l'orientamento giurisprudenziale che le sanzioni processuali vanno ridotte al minimo, così come chiarito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Occorre far prevalere sempre le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale.

La sanatoria degli atti amministrativi. È ormai pacifico che la disposizione contenuta nell'articolo 156 c.p.c. si applichi non solo agli atti processuali, ma anche agli atti amministrativi. La contestazione sana anche l'irregolarità della notifica

degli atti di accertamento e riscossione. Il contribuente che propone ricorso non può far valere i vizi della notifica dell'atto impositivo. Se la pretesa tributaria viene impugnata vuol dire che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di rendere conoscibile l'atto al destinatario. Lo ha chiarito la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, quarta sezione, con la sentenza 734 del 10 luglio 2018. Per i giudici d'appello, «l'atto ha raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., avendo il ricorrente proposto tempestivamente il ricorso».

La tesi prevalente sostenuta dalle commissioni tributarie che alle cartelle e alle ingiunzioni, come a tutti gli atti amministrativi, non si applichi la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in caso di proposizione del ricorso, non è in linea con la Cassazione (sentenze 19854/2004 e 15894/2006). I giudici di piazza Cavour

hanno costantemente affermato che la sanatoria per raggiungimento dello scopo, regola imposta dall'articolo 156 del codice di rito, non produca effetti solo per gli atti processuali, ma anche per gli atti amministrativi. Tra l'altro, mentre la Cassazione prima distingueva tra i casi di nullità e inesistenza della notifica, escludendo la sanatoria per quest'ultima, da qualche anno ha cambiato il proprio orientamento, ritenendo sanabile qualsiasi ipotesi di irregolarità della notifica, al di là che sia più o meno grave.

Dunque la sanatoria dei vizi delle notifiche, in seguito alla contestazione del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle e ingiunzioni comprese. Con la sentenza 12007/2011, gli ermellini hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale degli atti fiscali non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi

sia un espresso richiamo di questi ex lege. L'articolo 60 del dpr 600/1973, che disciplina il procedimento di notifica degli atti tributari, dispone che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l'ipotesi di elezione di domicilio. In questo caso l'elezione deve risultare da un atto comunicato all'ufficio tributario. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data del loro ricevimento da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. Anche il contribuente residente all'estero può indicare un indirizzo estero per le notifiche, purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese. L'articolo 60, inoltre, richiama le norme del processo civile e, quindi, anche il regime di nullità e sanatorie. E gli effetti non sono più diversi a seconda che il giudice ritenga gli atti impositivi nulli o inesistenti. Una notifica non è nulla ma inesistente se effettuata senza il rispetto delle regole minime fissate dalla legge. La notifica è nulla quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, essa avviene mediante il rilascio di copia nel luogo o a persona che possano avere un qualche riferimento con il destinatario. Ricorre l'ipotesi dell'inesistenza giuridica quando è posta in essere con un procedimento non previsto dal codice di procedura civile, vale a dire allorché venga eseguita al di fuori dello schema legale. Per esempio, quando la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario con consegna dell'atto in un luogo diverso da quello imposto dalla legge o a persona non abilitata. La nullità, invece, è disposta quando pur essendo stato notificato l'atto a persona diversa da quella indicata secondo l'ordine preferenziale, ciononostante sussista un legame o vi sia comunque un qualche riferimento con il destinatario. La distinzione ormai è di poco conto, posto che se la notifica viene ritenuta nulla o inesistente il contribuente non può comunque farne rilevare i vizi in sede di impugnazione dell'atto, in quanto la contestazione comporta la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

—© Riproduzione riservata—